

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

**Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2020, n. 13-1195**

**Società BYTEST S.r.l. con sede nel Comune di Volpiano (TO). Istanza di modifica di nulla osta all'impiego di categoria A, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 230/1995 in materia di radiazioni ionizzanti. Parere regionale ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 230/1995 e dell'art. 3 della l.r. 5/2010.**

A relazione dell'Assessore Marnati

Premesso che:

con nota prot. n. 25462 del 19 novembre 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto anche alla Regione Piemonte di esprimere, entro il 17 febbraio 2020, il parere di competenza sull'istanza per la modifica del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A, di cui al Decreto Interministeriale 01.09.2009 (già modificato con il Decreto Interministeriale 22.07.2019), presentata dalla ditta Bytest di Volpiano. ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 230/1995 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili);

l'autorizzazione alla modifica del nulla osta viene rilasciata, ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 230/1995, dal Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentiti l'ISPRA (ora ISIN) e le regioni territorialmente competenti;

la legge regionale n. 5 del 18 febbraio 2010 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti", all'articolo 3, comma 2, prevede che la Giunta regionale esprima i pareri in merito alla richiesta dei suddetti nulla osta all'impiego di sorgenti di categoria A, con propria deliberazione, sulla base dell'istruttoria effettuata dalle strutture regionali competenti relativamente agli aspetti industriali, di ricerca e medico-sanitari;

al comma 3 del medesimo articolo è, altresì, previsto che, per l'istruttoria finalizzata all'espressione dei pareri, le strutture regionali competenti si avvalgono dell'Arpa, delle ASL competenti per territorio e del tavolo tecnico nucleare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) della medesima legge regionale 5/2010.

Dato atto che:

per l'istruttoria della documentazione pervenuta, il Settore Emissioni e rischi ambientali della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, con nota prot. n. 29408 del 20 novembre 2019 ha convocato ad una riunione tecnica, in data 2 dicembre 2020, l'Arpa, l'ASL TO4 e, quali espressione del tavolo tecnico nucleare, la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Volpiano;

dall'esame della documentazione agli atti, nel corso della riunione, è emersa la necessità di chiedere integrazioni in merito alle modalità di movimentazione delle sorgenti di radiazioni ionizzanti all'interno dello stabilimento e ad alcuni aspetti specifici della relazione proteximetrica riferita ai bunker;

la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, pertanto, con nota prot. n. 30554 del 3 dicembre 2019, ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico la necessità che la Società proponente fornisca integrazioni al riguardo, precisando che, dall'esame della normativa di settore, alla Regione Piemonte compete esprimere il proprio parere, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 230/1995, con il solo riferimento alla pratica svolta nella sede operativa di Volpiano e a quelle svolte mediante le sorgenti di radiazioni mobili, mentre esula dalle sue competenze qualsiasi valutazione relativa alle pratiche svolte nelle unità produttive temporanee ubicate fuori dal territorio regionale – nei

Comuni di Benevento, Pieve Emanuele (MI), Morra de Sanctis (AV) - menzionate e descritte nella “Relazione tecnica di radioprotezione”, allegata all’istanza;

il 24 febbraio 2020 la Società BYTEST ha trasmesso la documentazione integrativa, richiesta dal Ministero dello Sviluppo Economico; successivamente, lo stesso Ministero, con nota prot. n. 4301 del 26 febbraio 2020, ha aggiornato al 18 marzo 2020 il termine per l’invio del parere regionale, reso ai sensi dell’articolo 28 del d.lgs. 230/1995;

dato atto che dall’esame della documentazione agli atti, sulla base delle valutazioni effettuate nel corso della riunione del 2 dicembre 2019, nonché tenuto conto delle osservazioni dell’Arpa, di cui alla nota prot. n. 21072 del 6 marzo 2020, quanto di seguito riportato:

- la Società BYTEST è già in possesso di un nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, di cui al Decreto Interministeriale 01.09.2009 (già modificato con il Decreto Interministeriale 22.07.2019), per la detenzione di sorgenti radioattive sigillate e tubi radiogeni, ai fini dell’esecuzione di radiografie e gammagrafie industriali e per l’esame e l’identificazione di leghe;
- la modifica del nulla osta, oggetto della richiesta, è motivata dalla necessità di trasferire la sede legale e operativa presso un nuovo indirizzo in Volpiano (TO). In riferimento alla tipologia di pratica, la Società, nella “Relazione tecnica di radioprotezione” segnala che, rispetto all’attuale autorizzazione, nulla sarà variato ad eccezione dei bunker radiologici, che saranno costruiti sulla base di un nuovo progetto proteximetrico, e dell’installazione di due cabine tomografiche prefabbricate presso la nuova sede;
- con la nota del 24 febbraio 2020, la Società ha integrato la documentazione, fornendo i chiarimenti richiesti in ordine alla movimentazione delle sorgenti all’interno dello stabilimento e alla relazione proteximetrica riferita ai bunker;
- per quanto attiene agli aspetti più propriamente gestionali, nel corso dell’istruttoria è emerso che, nelle more dell’istituzione del “Registro nazionale delle sorgenti radioattive e dei detentori” di cui all’articolo 9 del d.lgs. 52/2007, al fine di permettere l’alimentazione del “database delle sorgenti di radiazioni ionizzanti nella Regione Piemonte”, sviluppato dal Dipartimento Tematico Rischi Fisici e Tecnologici dell’Arpa Piemonte, sarebbe opportuno che nel nulla osta venisse prescritto che la Società BYTEST comunichi annualmente all’Agenzia il riepilogo delle sorgenti detenute.

In conclusione, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, in esito all’istruttoria tecnica, condotta secondo quanto disposto all’articolo 3, comma 2 della legge regionale 5/2010, tenuto conto del contributo dell’Arpa Piemonte, si ritiene che sussistano i presupposti per esprimere, ai sensi dell’articolo 28 del d.lgs. 230/1995, parere favorevole alla modifica del nulla osta, tenuto conto delle difficoltà a perfezionare il provvedimento a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della d.g.r. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

visto il d.lgs. 230/1995;

vista la l.r. 5/2010;

la Giunta Regionale, unanime,

d e l i b e r a

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 230/1995 e dell’art. 3 della l.r. 5/2010, relativamente alla modifica del nulla osta all’impiego di categoria A, in capo alla Società BYTEST s.r.l. con sede nel Comune di Volpiano (TO), rilasciato con Decreto Interministeriale 01.09.2009 (già modificato con il Decreto Interministeriale 22.07.2019), ai fini del trasferimento della sede legale e operativa presso un nuovo indirizzo in Volpiano (TO);

- di ribadire che, come meglio dettagliato in premessa, il suddetto parere attiene esclusivamente alla pratica svolta nella sede operativa di Volpiano (TO) e a quelle svolte mediante le sorgenti di radiazioni mobili, esulando dalle competenze della Regione Piemonte qualsiasi valutazione relativa alle pratiche svolte nelle unità produttive temporanee ubicate fuori dal territorio regionale;
- di chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico, per le motivazioni indicate in premessa, che nel nulla osta venga prescritto che la Società BYTEST comunichi annualmente ad Arpa Piemonte il riepilogo delle sorgenti detenute presso la sede operativa di Volpiano (TO);
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Informazioni ambientali".

(omissis)